

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 851/AV5 DEL 10/07/2018

Oggetto: Stipula convenzione tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'ASUR MARCHE Area Vasta n. 5 per tirocini di formazione ed orientamento.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'UOC Attività Economiche e Finanziarie.

- D E T E R M I N A -

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la richiesta di stipula convenzione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633, al fine di consentire ai propri studenti di svolgere le attività di tirocinio di formazione ed orientamento presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;
2. di approvare lo schema di convezione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l'Università di cui sopra, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011;
4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 3 anni e che la stessa ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
6. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR Marche;
7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell' Area Vasta 5, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

**IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 5
AVV. GIULIETTA CAPOCASA**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**U.O.C. FORMAZIONE****❑ Normativa di riferimento:**

- Legge n. 341 del 19.11.1990;
- Legge n. 196 del 24.06.1997 art. 18;
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25.03.1998 art. 2;
- Nota Direzione Amministrativa protocollo n. 17592 del 07.08.2009;
- Delega Direzione Generale protocollo n.17602 del 07.08.2009;
- Determina del Direttore ZT 13 n. 21 del 24.01.2011;
- Nota Direzione Generale ASUR protocollo n. 23827 del 14.11.2011;

❑ Motivazione:

Vista la richiesta e-mail del 10 maggio 2018, dell' Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633, di stipula convenzione con questa ASUR Marche Area Vasta 5 per consentire ai propri studenti di svolgere l'attività di tirocinio formativo e di orientamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Considerato che:

- La Legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- La Legge 24 giugno 1997, n. 196, reca disposizioni in materia di promozione dell'occupazione ed in particolare l'art. 18 contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1°, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142;
- Le finalità del tirocinio in parola mirano a porre le basi per la creazione di una mentalità e di una sensibilità educativa indispensabile per il successivo sviluppo culturale e professionale degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Visto l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo e di orientamento tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con nota protocollo n. 0023827 del Direttore Generale dell'ASUR datata 14/11/2011, sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante gli atti di seguito indicati:

- 1) Determina 124/DG del 6/2/2009 relativa:

- Alla stipula delle convenzioni ex art. 1 comma 3 della DGRM n. 666 del 20/05/2008 con gli enti gestori autorizzati all'istituzione dei corsi
 - Alla stipula delle convenzioni con gli enti gestori per l'espletamento delle attività di tirocinio/stage
- 2) Note prot. 17592 e 17602 del 7/8/2009 con le quali il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori di Zona per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto;

Dato atto inoltre che le deleghe sopra menzionate sono esercitabili dalle Direzioni di Area Vasta esclusivamente nei termini ed alle condizioni e limitazioni di cui agli atti richiamati ai punti 1) e 2) che precedono;

Ravvisato che la presente convenzione, ancorché stipulata dall'ASUR Marche Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto, giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di un'esperienza di formazione professionale – culturale di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di inserimento all'attività di tirocinio formativo e di orientamento per studenti iscritti all'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633;

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi del D.M. n. 142/1998, con l'Università in parola,

per quanto sopra esposto e motivato,

SI PROPONE:

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la richiesta di stipula convenzione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633, al fine di consentire ai propri studenti di svolgere le attività di tirocinio di formazione ed orientamento presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;
2. di approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l'Università di cui sopra, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011;
4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 3 anni e che la stessa ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;

6. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR Marche;
7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell' Area Vasta 5, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Claudio Sorgi)

Visto:

Il Dirigente f.f. dell' U.O.C.
Attività Economiche e Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)

**- ALLEGATI -
N.1**

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

**Per lo svolgimento di attività didattica pratica nel Corso di Studi del Dipartimento di
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali**

TRA

L'**Università degli Studi di Napoli Federico II**, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633, Web www.unina.it, d'ora in poi denominata **Università**, rappresentata dal Rettore pro-tempore **Gaetano Manfredi**, nato a Ottaviano (NA) il 04.01.1964,

E

L'**Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 5** Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto, con sede legale in Via Oberdan 2, 60122 Ancona, codice fiscale/Partita Iva 02175860424 e sede amministrativa in Via degli Iris 1 63100 Ascoli Piceno, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante" rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore di Area Vasta 5, Avv. Giulietta Capocasa, nata a Monteprandone il 14.12.1958 e domiciliato per la carica presso la sede della stessa a ciò autorizzata in forza della carica ricoperta.

Premesso che

- presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali si svolgono Corsi di Studio che prevedono al loro interno i tirocini curriculari, che si attivano in osservanza del D.M. 270/2004, che completano il percorso di studio e concorrono all'acquisizione dei CFU necessari al conseguimento della Laurea;
- l'art. 27 del DPR 382/80 consente alle Università di stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni aventi natura pubblica o privata del territorio nazionale o europeo al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nonché di competenze professionali aggiuntive;
- l'art. 8 comma 1° della Legge 341/90, concernente la riforma degli ordinamenti didattici, consente alle Università di avvalersi per la realizzazione dei corsi di studio della collaborazione dei soggetti pubblici e privati;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

La premessa è parte integrante della presente convenzione.

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, per lo svolgimento di attività didattica pratica supervisionata da un Responsabile nell'ambito del Corso di laurea attivi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, finalizzata ad integrare e perfezionare le conoscenze professionali e la formazione culturale dello studente ed a sperimentare modalità didattiche innovative mediante la partecipazione ad attività di natura pratico-applicativa, può avvalersi di risorse e strutture esterne all'Università.

Art. 2

Modalità di svolgimento delle attività didattiche pratiche integrative

Le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività didattiche pratiche supervisionate saranno oggetto di una reciproca consultazione tra il docente o i docenti tutor dell'attività formativa interessata ed il responsabile del Soggetto ospitante.

La responsabilità dell'attività didattica pratica supervisionata spetta inderogabilmente al Docente o ai Docenti tutor; essi possono comunque avvalersi di specifiche competenze professionali del Soggetto ospitante.

Per gli studenti che svolgeranno attività didattica pratica supervisionata, in base alla presente convenzione, sarà cura del docente titolare dell'attività formativa o far pervenire all'Ufficio Affari Generali dell'Ateneo un elenco completo:

- nominativo dello studente
- matricola
- sede e periodo di svolgimento attività formativa o far compilare allo studente il progetto formativo.

Qualsiasi attività svolta dallo studente nell'ambito dell'attività didattica pratica non può costituire premessa per un rapporto di lavoro con il Soggetto ospitante, né essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti del Soggetto ospitante da parte dello studente.

Lo studente è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività didattica pratica.

Art. 3

Sicurezza nelle attività didattiche-pratiche

Il **Soggetto promotore** provvede:

- a formare ed informare il tirocinante circa le norme in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo all'ente ospitante, prima dell'avvio del tirocinio, un attestato di formazione generale di quest'ultimo, predisposto in conformità all'art.37 del D.Lgs. n.81/2008 e con i contenuti previsti dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Il **Soggetto ospitante** si impegna:

- a mettere a disposizione dello studente quanto è utile per la sua formazione;
- a garantire allo studente le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
- ad applicare allo studente, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per
- la sicurezza durante il lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare il soggetto ospitante provvede a:

- formare ed informare lo studente in merito ai rischi connessi all'impresa;
- a far utilizzare allo studente ove previsti i dispositivi di protezione individuali (DPI), forniti dal Dipartimento o dal Soggetto ospitante;
- attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista;

- in caso d'incidente durante lo svolgimento dell'attività formativa, a segnalare tempestivamente l'evento al Direttore del Dipartimento al quale afferisce il Corso di Studio del tirocinante, al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all' Istituto Nazionale per l' Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

Copertura assicurativa

L'Università garantisce che gli studenti che fruiscono dell'attività didattica pratica supervisionata, sono coperti da polizza di assicurazione infortuni che essi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

L'Università provvederà alla copertura assicurativa degli studenti contro gli infortuni sul lavoro (presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965), e presso le Ass.ni UnipolSai – Div. La Fondiaria n. 0585.5101092.57 e per la responsabilità civile presso la Reale Mutua Assicurazione 2014/032207799.

Art. 5

Oneri

La collaborazione oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcun profitto finanziario di corrispettività fra l'Università ed il Soggetto ospitante.

La presente convenzione, pertanto, non comporta alcun onere o forma di contribuzione a qualsiasi titolo richiesta da parte del Soggetto ospitante per l'Università in conseguenza dell'utilizzo di strutture, servizi, attrezzature e personale che sono messi a disposizione dalla struttura ospitante.

Art. 6

Durata

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dell'attività formativa. Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nell'attività formativa, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n.196/2003.

Art. 7

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

La presente convenzione, verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al Soggetto Ospitante ed una al Soggetto Promotore(2).

Li _____

Firma e timbro
per l'Università

Firma e timbro
per il **Soggetto Ospitante**
Il Direttore
(Avv. Giulietta Capocasa)
